

☼ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 289

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ANNO 1994

VERBALE N. 94

Seduta Pubblica del 19 dicembre 1994

Presidenza: GASBARRA - LAURELLI.

L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno di lunedì diciannove del mese di dicembre, alle ore 15,30, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli inviti per le ore 15 dello stesso giorno, come da relazione del Messo Comunale inserita in atti sotto i numeri dal 70412 al 70471, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e indicati nei medesimi inviti.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale Reggente dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Luisa LAURELLI la quale dichiara aperta la seduta. Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, il Vice Sindaco Tocci Walter.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori sono le ore 16,20 — il PRESIDENTE dispone che si proceda all'appello per la verifica del numero degli intervenuti.

Eseguito l'appello il Presidente dichiara che sono presenti l'on. Sindaco Francesco RUTELLI e i sottorportati n. 35 Consiglieri:

Agostini Roberta, Aversa Giovanni, Baldoni Adalberto, Belvisi Mirella, Borghesi Massimo, Calamante Mauro, Cirinnà Monica, Cutrufo Mauro, D'Alessandro Giancarlo, Dalla Torre Giuseppe, Del Fattore Sandro, Della Portella Ivana, De Lorenzo Alessandro, De Luca Athos, De Petris Loredana, Di Francia Silvio, Esposito Dario, Foschi Enzo, Francese Carlo Andrea, Galeota Saverio, Gemmellaro Antonino, Laurelli Luisa, Lobefaro Giuseppe, Magiar Victor, Migliorini Sergio, Milana Riccardo, Monteforte Daniela, Montino Esterino, Rampini Piercarlo, Rosati Antonio, Salvatori Massimo, San Mauro Cesare, Santillo Clemente, Sodano Ugo, Teodorani Anna.

ASSENTI:

Alfano Salvatore, Alibrandi Antonio, Anderson Guido, Augello Antonio, Barbaro Claudio, Bartolucci Maurizio, Bettini Goffredo Maria, Buontempo Teodoro, Cerina Luigi, Fini Gianfranco, Fioretti Pierluigi, Flamment Carlo, Fotia Carmine Salvatore, Galloro Nicola, Gasbarra Enrico, Ghini Massimo, Graziano Emilio Antonio, Montesano Enrico, Montini Emanuele, Pompili Massimo, Rampelli Fabio, Ricciotti Paolo, Ripa Di Meana Vittorio, Valentini Daniela, Valeriani Giacomo.

(O M I S S I S)

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Per mezzo pubblicitario si intende ogni impianto, manufatto o cosa materiale mediante i quali la pubblicità è diffusa.
3. Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi figura, fregio, guarnizione, spazio - anche se privi di scritta - quando sia evidente la funzione reclamizzante un particolare bene o servizio.
4. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni (piedi, pali, grappe, supporti, cornici), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria.
5. *La superficie imponibile del mezzo pubblicitario è data e definita dalla concessione o dall'autorizzazione, al netto di ogni elemento accessorio.*
Non ha effetto tributario l'eventuale diminuzione della superficie geometrica - eseguita dal titolare successivamente all'installazione dell'impianto pubblicitario e senza il consenso del Comune -.
L'eventuale aumento della superficie geometrica - eseguita dal titolare senza il consenso del Comune - obbliga, viceversa, al pagamento dei maggiori tributi e delle altre somme per l'ulteriore spazio pubblicitario utilizzato ed occupato.
Rimane salvo, in ogni caso, il potere del Comune dell'intervento repressivo e ripristinatorio.
6. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano - per eccesso - al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore; sono esenti le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Per il mezzo pubblicitario polifacciale, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita per la pubblicità.
Nella fattispecie dei mezzi pubblicitari bifacciali, l'imposta è calcolata separatamente sulla superficie arrotondata di ciascuna facciata.
8. Per il mezzo pubblicitario avente dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere circoscritto il mezzo stesso.
9. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo - collocati in connessione tra di loro - si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
10. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è assoggettata ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.
11. Le maggiorazioni di imposta, a qualunque titolo previste, sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa di base; le riduzioni non sono cumulabili.

ARTICOLO 8
TIPOLOGIE DI PUBBLICITÀ' E TARIFFE
TABELLA 1

Pubblicità ordinaria.

a. Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tabelle, la tariffa di base dell'imposta è di L. 32.000 per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

b. Per le fattispecie pubblicitarie di cui alla lettera a) e-e); che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica - per ogni mese o frazione - una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

SE ZONE SPECIALI UNA MAGGIORAZIONE DEL 150% DELLA TARIFFA BASE

€ 23,55

€ 2,35 a mc

richiedere preventivamente l'assenso del Comune. Al procedimento si applicano le medesime regole valide per il rilascio dell'iniziale autorizzazione.

Le modifiche formali e sostanziali del soggetto intestatario dell'autorizzazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: il cambio di denominazione o di ragione sociale; la trasformazione o la fusione di società; il trasferimento di attività; etc.) sono registrate nel provvedimento, il quale è di conseguenza aggiornato d'ufficio - previa verifica degli atti di variazione ed esame dei requisiti in capo al nuovo soggetto economico -.

Qualora le modifiche determinino la sostituzione del messaggio contenuto nel mezzo pubblicitario pittorico-insegna, il relativo bozzetto deve essere preventivamente esaminato dall'Amministrazione per valutarne e dichiararne la conformità alla vigente regolamentazione. La stessa disposizione si applica per ogni altra sostituzione del messaggio pubblicitario, semprechè non comporti il venire meno del titolo e con l'eccezione della fattispecie delle affissioni dirette di manifesti.

7. Alle autorizzazioni si applicano, per quanto compatibili, le norme sui contratti di affitto o di concessione e - per ciò che riguarda le sanzioni - le disposizioni degli articoli 66 e 67 del regolamento di polizia urbana sulla sospensione e sulla revoca delle licenze oltre quelle stabilite con i commi 8 e 9 dell'articolo 14 del presente regolamento.

8. Nell'ipotesi delle recinzioni di cantieri "a cielo aperto" - relative ad opere pubbliche o private che abbiano la durata prevista superiore a dodici mesi -, il Comune si riserva il diritto di autorizzare la collocazione di impianti pubblicitari sul suolo pubblico, da assegnare mediante la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14 e sulla base di un apposito progetto di soluzione tecnica.

Qualora le recinzioni insistano esclusivamente sull'area privata, può essere richiesta l'autorizzazione ai sensi del presente articolo. All'istanza è allegato un progetto di sistemazione, il quale deve essere approvato per il rilascio dell'autorizzazione.

Se le recinzioni hanno una durata inferiore ai dodici mesi, si applicano le disposizioni sulla pubblicità temporanea.

Le superfici dei suddetti impianti non rientrano nella quantità stabilita con l'articolo 11.

9. I mezzi pubblicitari, che sono oggetto di concessioni in uso delle proprietà di Enti o di Aziende partecipate dal Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: gli indicatori di fermata dell'Atac e del Cotral; i contenitori dell'Amnu per la raccolta dei rifiuti), vengono disciplinati nei singoli atti di concessione, alla formazione dei quali il Comune prende parte per la preventiva autorizzazione sull'ubicazione, sulla tipologia e sulle quantità degli impianti. Le eventuali variazioni dei mezzi pubblicitari necessitano della stessa preventiva autorizzazione.

10. Non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, anche se tenuta al pagamento dell'imposta - ove non esente -, la pubblicità effettuata e rivolta all'interno dei luoghi aperti al pubblico (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono citati gli stadi e gli impianti sportivi, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali) e quella eseguita con i veicoli per uso privato di cui all'articolo 8, tabella 2 lettera c).

*11. Le locandine ed i mezzi pubblicitari simili, che vengono esposti nelle sedi di esercizi commerciali od artigianali per la pubblicità temporanea delle attività di terzi in genere ovvero di iniziative proprie a tempo determinato (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: i manifesti reclamizzanti spettacoli; gli avvisi al pubblico di saldi, sconti, liquidazioni, etc.), debbono essere preventivamente esibiti alla Circoscrizione competente per territorio con l'elenco delle località di esposizione. La Circoscrizione provvede alla timbratura dei mezzi pubblicitari, apponendo su di essi gli estremi del periodo di esposizione dichiarato dal contribuente, e liquida d'ufficio l'imposta dovuta.

ARTICOLO 16

DICHIARAZIONE DI PUBBLICITÀ'

1. Il soggetto passivo obbligato all'imposta in via principale, prima d'iniziare la pubblicità, è tenuto - oltre che a munirsi della preventiva autorizzazione comunale, se

prescritta - a far pervenire al Comune un'apposita dichiarazione anche cumulativa, redatta esclusivamente e con completezza - a pena di nullità - su di un modello predisposto dal Comune medesimo e nella quale devono essere indicati, tra l'altro, gli estremi dell'autorizzazione - ove prescritta -, le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di permanente installazione dell'impianto pubblicitario su un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune ovvero su un'area di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio, il titolare del mezzo pubblicitario è altresì obbligato a presentare la denuncia disposta dall'articolo 50 - comma 1 - del d.lgs. n. 507/93 - compilando e sottoscrivendo un apposito modello integrato predisposto dal Comune anche ai fini della dichiarazione di pubblicità.

Alla dichiarazione di pubblicità deve essere tassativamente allegata l'attestazione del pagamento eseguito per l'imposta sulla pubblicità ed - ove vi sia l'occupazione permanente o temporanea dello spazio pubblico - l'attestazione del pagamento eseguito per la relativa tassa e per il canone di concessione o di locazione - se ne sussistono i presupposti -.

2. La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di variazione della pubblicità, che comporti modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità con conseguente nuova imposizione; in tale ipotesi, il Comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla variazione dichiarata e quello già pagato per lo stesso periodo.

3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; la pubblicità annuale si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro lo stesso termine. In mancanza della denuncia di cessazione, l'obbligo tributario e patrimoniale si rinnova per la presunzione assoluta dell'articolo 8 - comma 3 - del d.lgs. n. 507/93 ed, in caso di omesso o ritardato pagamento, si applica la sanzione disposta con il comma 3 dell'articolo 27 del presente regolamento.

4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria e quella eseguita con veicoli e con pannelli luminosi si considera realizzata - in ogni caso e con presunzione assoluta - a decorrere dal primo gennaio dell'anno in cui è accertata; per le altre fattispecie, la presunzione assoluta risale al primo giorno del mese in cui è effettuato l'accertamento.

ARTICOLO 17

COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. La materiale installazione degli impianti pubblicitari su spazi ed aree comunali, striscioni e pubblicità temporanea esclusi, deve essere preceduta dal contratto e da un verbale redatto in contraddittorio tra il personale del Comune ed il concessionario od un suo delegato - per atto scritto con firma autenticata -.

2. Il verbale produce l'effetto della consegna dell'area. Pertanto, dalla data del verbale, il concessionario-consegnatario si assume la responsabilità della detenzione.

3. Qualunque mezzo pubblicitario deve recare l'indicazione di colui che ne dispone. Gli impianti pubblicitari - insegne e simili esclusi -, devono riportare un apposito elemento di identificazione contenente gli estremi del titolo concessorio od autorizzativo o di un codice corrispondente dato dal Comune, il quale deve essere facilmente leggibile ed accessibile (posizionato a margine, sulla parte inferiore del mezzo e - comunque - ad un'altezza non superiore a metri 2.20 da terra) ed è fissato e mantenuto a cura e spese del titolare della concessione o dell'autorizzazione. Il mancato rispetto dell'obbligo è